



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

N. 1634 REG. DEC.

N. *omissis* REG. RIC.

**Il Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria,**  
**Catanzaro - Sezione Seconda**

ANNO 2005

composto dai signori magistrati:

Dr. Luigi Antonio ESPOSITO – Presidente

Dr. Giuseppe CHINE’ – Giudice rel.

Dr. Carlo DELL’OLIO - Giudice

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso n. 1206/2004 proposto da ***Omissis***,  
rappresentato e difeso dagli avv.ti *Omissis* e *Omissis*,  
elettivamente domiciliato presso lo studio del primo  
difensore sito in Catanzaro, v. *Omissis*,

**CONTRO**

- il **Ministero della Giustizia**, in persona del Ministro pro-  
tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale  
dello Stato di Catanzaro, legale domiciliataria,

- la **Commissione per gli esami di avvocato presso la Corte di Appello di Catanzaro**, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catanzaro, legale domiciliataria

per l'annullamento

del verbale del 6.07.2004, nella parte concernente la valutazione degli elaborati del ricorrente e del provvedimento, notificato l'8.08.2004, con cui il ricorrente è stato dichiarato inidoneo a sostenere la prova orale dell'esame di abilitazione.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Vista la memoria di costituzione dell'Amministrazione, con i relativi allegati;

Visti gli atti tutti della causa;

Udito alla pubblica udienza dell'8 luglio 2005 il magistrato relatore, dr. Giuseppe Chiné;

Uditi gli avvocati delle parti costituite come da relativo verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO

Il dott. *Omissis* sosteneva, dal 16 al 18 dicembre 2003, gli esami di abilitazione all'esercizio della professione di

avvocato tenuti dalla Commissione nominata presso la Corte di Appello di Catanzaro con D.M. 23.07.2003.

In data 6.07.2004, la VI sottocommissione provvedeva alla correzione degli elaborati del ricorrente, attribuendo un punteggio complessivo insufficiente per l'ammissione alle prove orali (punteggio di 80, a fronte di quello minimo sufficiente di 90). Nel dettaglio, al parere di diritto civile veniva attribuito il punteggio di 26/30; a quello di diritto penale il punteggio di 26/30; all'atto giudiziario in materia regolata dal diritto penale il punteggio di 28/30.

Con il ricorso in epigrafe, il candidato impugnava, chiedendone l'annullamento e la sospensione in via cautelare, il giudizio negativo del collegio d'esame, articolando una pluralità di censure, segnatamente: 1) Violazione dell'art. 3 della legge n. 241/90, degli artt. 23 e 17 bis r.d. n. 37/1934, dell'art. 12, 1° comma, D.P.R. n. 487/1994, dei principi di imparzialità e buon andamento di cui all'art. 97 Cost.; Illogicità manifesta, eccesso di potere e disparità di trattamento; 2) Eccesso di potere per illogicità manifesta e violazione dei criteri di correzione predeterminati; 3) Eccesso di potere per difetto di istruttoria

ed esiguità dei tempi di correzione degli elaborati, violazione dell'art. 97 Cost.

Si costituiva in giudizio l'Amministrazione intimata per il tramite dell'Avvocatura erariale, instando per il rigetto del gravame.

Con ordinanza n. 648/2004 dell'11.11.2004, il Collegio respingeva la domanda cautelare di sospensione del provvedimento impugnato.

All'udienza dell'8 luglio 2005, sentiti i difensori delle parti, come da relativo verbale, il ricorso veniva trattenuto in decisione.

## DIRITTO

1. Il ricorso è integralmente infondato e deve, pertanto, essere respinto.
2. Con il primo, complesso, motivo, il ricorrente ha denunciato la violazione dell'obbligo di motivazione da parte della Commissione d'esame, in quanto il giudizio negativo espresso sugli elaborati del candidato si è nella specie tradotto in un mero punteggio numerico.

La censura, in ossequio ad indirizzo consolidato dei giudici amministrativi, si appalesa priva di pregio. Ed invero, il Collegio non individua nella specie alcuna ragione per

discostarsi, anche successivamente all'entrata in vigore della legge n. 241/90, dall'orientamento secondo cui il voto numerico attribuito dalle competenti commissioni alle prove scritte o orali di un concorso pubblico o di un esame di abilitazione esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale della commissione stessa, contenendo in sé la sua stessa motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni e chiarimenti (cfr. *ex multis*, C.d.S., sez. IV, 17 settembre 2004, n. 6155; Id. 17 dicembre 2003, n. 8320; Id. 1° marzo 2003, n. 1162; Id. 27 maggio 2002, n. 2926; Id. 29 ottobre 2001, n. 5635).

Né ad opposta conclusione possono condurre i recenti arresti giurisprudenziali che, relativamente alle sole procedure selettive connotate dalla necessità di procedere alla comparazione tra i candidati, hanno affermato l'insufficienza del punteggio numerico, laddove la commissione non abbia fissato rigidamente criteri di massima per la correzione degli elaborati (cfr. C.d.S., sez. VI, 30 aprile 2003, n. 2331). Nella presente controversia non viene difatti in rilievo una procedura selettiva, con valutazione comparativa dei candidati, bensì un esame di abilitazione all'esercizio di una professione. A ciò può,

inoltre, aggiungersi che il ricorrente non ha mosso alcuna specifica censura nei riguardi dei criteri di massima fissati dalla commissione esaminatrice.

3. Con la medesima censura il ricorrente ha altresì chiesto al Collegio di sollevare incidente di costituzionalità relativamente agli artt. 17 *bis*, 23 e 24 del r.d. 22 gennaio 1934, n. 37, laddove tali disposizioni non prevedono l'obbligo di motivazione, in quanto lesivi dei diritti costituzionali sanciti dagli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione. La dedotta questione di legittimità costituzionale si palesa manifestamente infondata, sulla falsariga di quanto già ritenuto dalla Consulta con l'ordinanza 3 novembre 2000, n. 466.

4. Con la seconda censura, il ricorrente ha denunciato la violazione dei criteri di correzione fissati dalla commissione, giungendo alla conclusione che la rigida applicazione di detti criteri avrebbe dovuto condurre ad un giudizio di sufficienza dei propri elaborati.

La censura, come formulata, prima che infondata, si appalesa inammissibile, attingendo chiaramente profili di discrezionalità tecnica riservati alla commissione. Difatti, il ricorrente si duole della valutazione espressa sui propri

elaborati senza indicare specifici indici del vizio denunciato, bensì richiamando, in modo assolutamente generico, <<il giudizio comparativo risultante dall'analisi degli altri elaborati agli atti, facenti parte della medesima sessione del candidato escluso ed approvati con la sufficienza ai fini dell'idoneità>>. Trattasi di giudizio che, nei termini predetti, esula chiaramente dalle competenze del Collegio, rientrando nella sfera esclusiva di valutazione della commissione esaminatrice.

5. Con la terza ed ultima censura è stato denunciato il tempo ridotto speso per la correzione degli elaborati, calcolato in circa cinque minuti per ogni elaborato.

L'infondatezza della censura emerge dall'orientamento giurisprudenziale assolutamente consolidato, dal quale il Collegio non intende discostarsi, in base al quale il tempo medio di correzione degli elaborati (calcolato tenendo conto dei tempi massimi di correzione e del numero di elaborati corretti nella medesima sessione) non può assurgere ad indice dell'asserita incongruità del tempo occorso per la correzione degli elaborati del ricorrente (cfr. *ex multis*, C.d.S., sez. IV, 17 settembre 2004, n. 6155; Id. 17 dicembre 2003, n. 8320).

5. In sintesi, il ricorso deve essere integralmente respinto.
6. Sussistono comunque giusti motivi per compensare integralmente spese, diritti ed onorari di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria –  
Catanzaro - Sez. II – respinge il ricorso in epigrafe.

Compensa integralmente spese, diritti ed onorari di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità  
amministrativa.

Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio dell’8  
luglio 2005.

L’Estensore

Il Presidente

Depositata in Segreteria il 6 ottobre 2005